

STATUTO

Art.1

Costituzione

Tra i componenti e' costituita una Fondazione denominata "Distretto Produttivo della Pietra Lavica dell'Etna".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del piu' vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art.2

Sede

La fondazione ha sede in Belpasso, Via Roma n.99

Art.3

Scopi

Le finalita' della Fondazione si esplicano nell'ambito del Distretto Produttivo della Pietra Lavica dell'Etna riconosciuto con Decreto Assessoriale n.200 del 06.02.2008.

Lo scopo della Fondazione consiste nel promuovere, con prospettive e respiro europeo, l'incontro e la partecipazione tra enti pubblici e privati sottoscrittori del patto, al fine di sviluppare la cultura manageriale, gestionale e organizzativa del distretto produttivo della pietra lavica, per la realizzazione dei connessi fini di

interesse generale.

In particolare, e coerentemente con lo spirito del riconosciuto Distretto, suoi scopi sono:

-la valorizzazione delle risorse della filiera della pietra lavica dell'Etna, intese in senso lato, ossia come prodotti, strutture, tradizioni, competenze, abilità ed esperienze acquisiti e sperimentati nelle attività di estrazione, lavorazione del basalto dell'Etna e nelle altre fasi della filiera;

-la creazione e la garanzia delle condizioni di flessibilità, dinamismo e competitività dell'area e delle imprese del Distretto produttivo della pietra lavica dell'Etna, allo scopo di soddisfare una domanda nazionale ed estera sempre più caratterizzata da elevata variabilità quantitativa e qualitativa;

- l'internazionalizzazione delle imprese del Distretto produttivo della pietra lavica dell'Etna

-la creazione di un clima operativo e produttivo di sistema cooperativistico tipico dei distretti produttivi maturi;

-la creazione di un marchio distrettuale;

-l'incentivazione della ricerca e diffusione delle innovazioni nell'ambito del Distretto produttivo della pietra lavica dell'Etna

-la migliore qualificazione e formazione delle risorse umane;

-la creazione di un meccanismo che agevoli il sistema degli operatori del Distretto a cogliere le opportunita' di agevolazioni e finanziamenti regionali, nazionali ed europei destinati a interventi pubblici e privati di sostegno all'economia;

-rendere attrattivo il Distretto produttivo della pietra lavica dell'Etna per imprese esterne all'area che volessero insediarsi e per la nascita di nuove unita' produttive, espressione delle energie e delle competenze interne all'area stessa del Distretto;

-la maggiore considerazione per i fattori ambientali attraverso l'incentivo delle certificazioni di qualita' ambientale;

-lo sviluppo socio-economico dell'area del Distretto produttivo della pietra lavica dell'Etna.

-favorire la ripresa dell'occupazione nell'area del Distretto

La Fondazione svolge i preposti scopi, tra l'altro, attraverso:

-la pianificazione di strategie politiche e di marketing;

-il supporto e l'assistenza agli enti pubblici e privati sottoscrittori del patto e aderenti alla fondazione;

-l'attivita' di studio e di ricerca, l'erogazione di corsi di formazione nelle materie di maggiore interesse e l'organizzazione di dibattiti, seminari e convegni;

- lo sviluppo di sportelli di informazione sui finanziamenti connessi all'adesione al patto;
- lo studio, l'elaborazione e l'approfondimento di proposte normative;
- la creazione di borse di studio per laureandi e neolaureati nella materie attinenti agli interessi della Fondazione stessa;
- le iniziative editoriali;
- la messa a disposizione degli enti associati dell'insieme di strumenti di comunicazione telematica per lo sviluppo di una web community;
- la cooperazione con altri organismi ed enti, nazionali o esteri, che hanno le stesse finalita' ed eventualmente sviluppando azioni comuni, anche a livello europeo;
- la costituzione di un polo di ricerca ed innovazione tecnologica, culturale e sociale.

Art.4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione e' composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilita' impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

-dalle elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

-da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art.5

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione e' costituito:

-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attivita' della Fondazione medesima;

-da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

-da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

-dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori e Onorari;

-dai ricavi delle attivita' istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art.6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l' 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile verra' approvato dal Consiglio di Indirizzo il bilancio consuntivo ed entro il mese di ottobre sara' dallo stesso Consiglio adottato il documento programmatico previsionale e il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attivita' della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attivita'.

E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonche' di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.7

Componenti della Fondazione

I componenti della Fondazione si dividono in:

-Fondatori;

-Partecipanti Sostenitori;

-Partecipanti Volontari.

Art.8

Fondatori

Sono Fondatori i soggetti pubblici o privati che hanno aderito al Patto per lo Sviluppo del Distretto produttivo della pietra lavica dell'Etna e che partecipano alla costituzione della Fondazione.

Essi trovano menzione nell'atto costitutivo della Fondazione.

Art.9

Partecipanti Sostenitori

Possano ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della stessa ed alla realizzazione dei suoi scopi con un contributo in denaro (annuale o pluriennale) che confluisce nel fondo di gestione e che verrà determinato annualmente dal Consiglio di Indirizzo. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione è stata regolarmente versata.

Art.10

Partecipanti Volontari

Possano ottenere la qualifica di "Partecipanti Volontari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con una

attività', anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

Art.11

Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

La qualifica di Partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, in considerazione della necessità ed importanza di tali categorie per la vita ed il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione che intende possedere una base partecipativa più larga possibile.

Art.12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei membri l'esclusione dei Fondatori e con il voto favorevole della maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti Volontari o Sostenitori per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto;
- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non

patrimoniali;

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha

luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento;

I Fondatori, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Volontari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art.13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Indirizzo;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico di Ricerca;
- il Revisore dei Conti.

Art.14

Assemblea

L'Assemblea e' costituita dai fondatori e da tutti i partecipanti alla Fondazione di cui agli artt.8, 9 e 10 del presente statuto.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.

Essa deve essere convocata dal Presidente, comunque, quando ne faccia richiesta almeno la meta' dei membri della fondazione.

Essa e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei presenti.

Ogni membro della fondazione ha un solo voto.

All'Assemblea spetta il compito di nominare il Presidente ed un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

All'Assemblea spetta il compito di eleggere i membri nel Consiglio di Indirizzo, scegliendoli, tra i Fondatori (2/3) e i Partecipanti Sostenitori (1/3).

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attivita', programmi ed obiettivi della Fondazione, gia' delineati ovvero da individuarsi, nonche' sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

Art. 15

Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo e' composto da undici membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Indirizzo vengono eletti dall'Assemblea, nel rispetto dei criteri indicati nell'art.

15.

Specificamente, 6 componenti vengono eletti tra le imprese

(per divisioni), 1 tra e rappresentanti di categoria, 1 tra gli enti di ricerca e l'universita', 2 tra gli enti locali.

I membri del Consiglio di Indirizzo durano in carica per tre esercizi, salvo il venir meno della qualifica in forza della quale sono stati eletti.

Svolge funzioni di indirizzo generale in ordine al processo attuativo del Patto, controllo strategico generale, in ordine alle coerenze, ai risultati, ai tempi ed alle modalita' attuative e costituisce un raccordo permanente tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

In particolare provvede a:

a) stabilire le linee generali dell'attivita' della Fondazione ed i relativi obbiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attivita' di cui all' art.2;

b) nominare i Fondatori, i partecipanti sostenitori e volontari;

c) attribuire la qualifica di Partecipante Onorario della Fondazione alle persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonche' agli enti di specchiato valore nei settori di attivita' della Fondazione, la cui partecipazione alla Fondazione sia reputata di prestigio od utilita';

d) approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo

e) fissare il valore minimo delle quote dei Partecipanti Sostenitori e stabilire i criteri e le modalita' per la

valutazione degli apporti in attivita' o in beni materiali o immateriali nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto;

f) deliberare in ordine all'accettazione di eredita', legati e donazioni nonche' all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;

g) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione;

h) approvare il regolamento interno della Fondazione

i) nominare il Revisore dei Conti ed il relativo compenso;

l) svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio provvede, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto, a:

a) deliberare eventuali modifiche statutarie;

b) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio;

c) deliberare l'esclusione per i motivi previsti dall'art.

dello Statuto

Art.16

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Indirizzo e' convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica inviato con tre giorni

di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la maggioranza di un quarto dei membri del consiglio. Esso delibera, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato.

Modalità diverse ed ulteriori di riunione del Consiglio di Indirizzo potranno essere definite con apposito regolamento dello stesso Consiglio

Art.17

Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Consiglio di Indirizzo.

Coincide con il legale rappresentante del Distretto Produttivo della Pietra Lavica.

In caso di assenza, vacanza o impedimento, e' sostituito dal Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.

Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorita' amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.18

Il Consiglio di Amministrazione

E' composto da cinque membri, fra cui il presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti dal Consiglio di Indirizzo, nel rispetto, ove possibile, dei requisiti gia' fissati dall'art. 15 per l'elezione dei componenti del Consiglio di indirizzo.

Specificamente, 2 componenti verranno eletti tra le imprese (per divisioni), 1 tra i rappresentanti di categoria o le imprese e 1 tra gli enti locali oppure tra gli altri soggetti sottoscrittori del Patto e componenti della Fondazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi, salvo il venir meno della qualifica in forza della quale sono stati eletti.

Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio e' orientato agli indirizzi generali del Consiglio di Indirizzo e sottoposto al controllo del medesimo. e', inoltre, organo di programmazione operativa ed ha facolta' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Predispose inoltre il bilancio preventivo e consuntivo della fondazione, entro il mese di febbraio di ogni anno solare, e lo trasmette al consiglio di indirizzo entro il giorno dieci del mese di marzo.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio di Amministrazione potra' avvalersi di esperti esterni.

Viene convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente a mezzo fax con almeno tre giorni di anticipo.

Art.19

Comitato Scientifico di Ricerca

Il Comitato Scientifico di Ricerca e' composto da quattro rappresentanti nominati, uno dall'Universita', uno dal Parco dell'Etna, uno dai partecipanti privati ed uno dai

partecipanti pubblici.

Il Comitato ha la finalita' di sviluppare processi e prodotti innovativi e di fornire assistenza tecnica e formazione alle imprese di settore.

Art.20

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art.21

Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validita' ed esecuzione del presente statuto e' competente il Foro di Catania.

Art.22

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verra' devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ad altri enti che perseguano finalita'

analoghe ovvero a fini di pubblica utilita'.

Art.23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.